

Ricorrente obbligato al versamento del contributo integrativo



M

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

5894 - / 2016

composta dai signori magistrati:

- dott. Adelaide AMENDOLA
- dott. Giuseppina Luciana BARRECA
- dott. Marco ROSSETTI
- dott. Augusto TATANGELO
- dott. Fabrizio DI MARZIO

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere relatore
- Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITÀ CIVILE
DA CIRCOLAZIONE STRADALE -
PRESCRIZIONE
(ART. 2947, CO. 2, C.C.)

Ud. 23/02/2016 P.U.

R.G. n. 14929/2013

Rep. 01 -

ca. 5894

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 14929 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto

da

S. R.
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall'avvocato Claudio Defilippi

-ricorrente-

nei confronti di

COMUNE DI MILANO, in persona del
Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, da-
gli avvocati Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola, Marco Del Toso

e Raffaele Izzo

-controricorrente-

nonché

AM.

S.p.A.

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,
dall'avvocato Pierfilippo Coletti

-controricorrente-
, in persona del

L. S.r.l.
legale rappresentante *pro tempore*

-intimata-
, in persona

A. (già R.) S.p.A.
del legale rappresentante *pro tempore*

-intimata-

2016
494

per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano n. 126/2013, depositata in data 18 gennaio 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 febbraio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:

l'avvocato Ranieri Roda per delega dell'avvocato Claudio Defilippi, per il ricorrente;

l'avvocato Pierfilippo Coletti, per la società controricorrente AM. S.p.A.;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il giudizio trae origine da un incidente stradale avvenuto a Milano il 14 dicembre 2001.

A causa dell'abbondante nevicata della notte, sul manto stradale si era formata una lastra di ghiaccio, sulla quale R. S. i, che era a bordo della propria autovettura, scivolò, scontrandosi con un tram e procurandosi lesioni per l'apertura dell'airbag. Sceso dall'autovettura per constatare i danni, questa fu poi tamponata da un furgone che, sopraggiungendo, scivolò sulla medesima lastra di ghiaccio.

Lo R. S. i agì in giudizio nei confronti del Comune di Milano, quale custode della strada, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Comune di Milano eccepì l'incompetenza per valore e materia del Tribunale, la prescrizione del diritto di parte attrice e il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamando in causa l'AM. S.C.p.A., addetta al servizio di salatura e spalatura delle strade comunali. Quest'ultima chiamò in causa la L. S.r.l., alla quale aveva appaltato tale servizio, la quale chiamò a sua volta in causa in garanzia la propria assicuratrice R. S.p.A. (poi divenuta A. S.p.A.).

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Milano, che ritenne il diritto fatto valere estinto per prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 2947 c.c..



La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre lo S. R. , sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi il Comune di Milano e la AM. S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Motivi della decisione

1.- Si premette che agli atti non si rinvenivano gli avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso alle società intimate L.

S.r.l. e A. S.p.A., effettuata a mezzo del servizio postale. La circostanza peraltro non rileva, in considerazione del principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010 n. 6826; fra le tante altre: Cass. 18 gennaio 2012 n. 690; 25 gennaio 2012 n. 1032; ord. 8 novembre 2012 n. 19317).

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione *prima facie* infondato (come è a dirsi nella specie, per quanto di dirà in prosieguo), appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106).

2.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione



all'applicazione dell'art. 2947, secondo comma, c.c. anziché degli artt. 2051 o art. 2043 c.c.».

Il motivo è infondato.

Secondo il ricorrente la prescrizione breve di cui all'art. 2947, co. 2, c.c., potrebbe operare solo nei casi in cui sia richiesto il risarcimento di danni causati direttamente dalla circolazione stradale e dunque il titolo di responsabilità invocato sia quello di cui all'art. 2054 c.c., mentre la domanda che egli ha proposto nei confronti del comune di Milano, quale custode della strada la cui omessa manutenzione costituirebbe la causa del danno da lui subito, è fondata sull'art. 2051 c.c. e, in subordine, sull'art. 2043 c.c..

Questa Corte ha peraltro già più volte chiarito che «*per l'applicabilità della prescrizione breve, ai sensi del secondo comma dell'art. 2947 c.c. (nel caso di azione di risarcimento del danno determinato da sinistro stradale), non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima (nella specie la S.C., rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata correttamente ritenuta l'applicabilità della suddetta prescrizione con riferimento all'azione risarcitoria intentata da un terzo trasportato, rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti di un casellante dell'A.N.A.S. e di quest'ultimo ente per omessa vigilanza nel tratto stradale in cui era avvenuto l'incidente, trattandosi appunto di domanda comunque inerente alla circolazione veicolare)*» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10680 del 24 aprile 2008; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 22402 del 27 ottobre 2011; Sez. 3, Sentenza n. 22291 del 21 ottobre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 4535 del 16 aprile 1993; Sez. 3, Sentenza n. 5097 del 15 settembre 1981; Sez. 3, Sentenza n. 6043 del 19 novembre 1979; Sez. 3, Sentenza n. 1971 del 27 aprile 1978; Sez. 3, Sentenza n. 931 del 2 aprile 1974; Sez. 3, Sentenza n. 2425 del 22 luglio 1971). La indicata interpretazione estensiva della disposizione trova fondamento e limite nella sua stessa *ratio*, generalmente ricollegata all'esigenza di procedere all'accertamento della dinamica di un incidente strada-



le, che può proficuamente avvenire solo se ed in quanto la relativa azione sia sollecitamente proposta (onde si spiega perché essa non trova applicazione nel caso in cui il danno non solo non sia prodotto direttamente dalla circolazione stradale ma neanche determini un incidente tra veicoli; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14456 del 22 giugno 2006, per l'ipotesi del danno causato da insidia stradale che non abbia determinato un incidente tra più veicoli).

Il provvedimento impugnato ha deciso dunque la questione di diritto rilevante in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare il relativo orientamento.

2.- Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. «violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.».

Anche questo motivo è infondato.

La corte di appello, nel condannare l'appellante (odierno ricorrente) alle spese del grado, ha correttamente applicato il criterio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., avendo respinto il suo gravame.

3.- Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, liquidandole in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore della controricorrente AM. S.p.A. e in complessivi € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore del comune di Milano, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 23 febbraio 2016.

L'estensore

Augusto TATANGELO




Il presidente

Adelaide AMENDOLA




Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 24 MAR 2016

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



CASSAZIONE.NET